

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2014 DELLA COMMISSIONE****del 30 gennaio 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

(5) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) L'approvazione della sostanza attiva composti del rame scadrà il 30 novembre 2016. È stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva. Poiché a tale sostanza attiva si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(3)</sup>, è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione della suddetta sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogarne il periodo di approvazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella sesta colonna, scadenza dell'approvazione, della riga 277, composti del rame, la data 30 novembre 2016 è sostituita dalla data 31 gennaio 2018.

---